



***Audizione presso la Commissione ambiente***

***Camera dei Deputati***

***AC 3278***

***Disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  
recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle  
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del  
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore  
dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture  
stradali ed autostradali"***

***Roma, 27 settembre 2021***

## OSSERVAZIONI

Il DL 121/21 reca disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agencia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Il provvedimento, inoltre, completa il quadro normativo relativo all'attuazione del PNRR con norme sulle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti, interventi per la realizzazione degli investimenti nei Comuni, disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale.

Nell'esprimere un apprezzamento dell'UPI sul provvedimento, si sottolinea la **necessità di rafforzare, nelle politiche infrastrutturali e di coesione territoriale, il ruolo degli enti locali, ed in particolare delle Province.**

L'articolo 15 del decreto interviene sulla disciplina relativa alla **perequazione infrastrutturale**, prevista dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, ma ancora non attuata, con l'intento di semplificarne le procedure per l'utilizzo di un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro che ha l'obiettivo di superare i gap infrastrutturali tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale.

Si tratta di una grande sfida per il Paese strettamente collegata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con gli impegni che l'Italia ha preso fino al 2026 con l'Unione europea per superare i ritardi sulle infrastrutture materiali, immateriali e sociali, sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità, sulla coesione sociale e territoriale.

Strettamente collegata a quest'impegni dovrà essere anche la nuova politica di coesione 2021-2027 che, a differenza del settennato precedente in cui è stato indebolito il ruolo degli enti intermedi, dovrà valorizzare il ruolo di coordinamento dello sviluppo locale che le Province, come le Città metropolitane, possono svolgere insieme ai Comuni e agli attori pubblici e privati del loro territorio.

Il decreto legge 121/81, in questa prospettiva, attraverso le opportune integrazioni che si possono introdurre nell'iter di conversione in Parlamento, può fornire il quadro normativo per **valorizzare il ruolo delle autonomie locali e la collaborazione tra tutte le istituzioni della Repubblica competenti – Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Ministero per il Sud e la coesione territoriale nelle politiche infrastrutturali e sulla coesione territoriale.**

## EMENDAMENTI

### ***Disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (AC 3278)***

*Per i motivi illustrati, si propongono alcuni puntuali emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto 121/21 sui punti seguenti.*

- 1. Il rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale nella ricognizione degli interventi per la perequazione infrastrutturale e la previsione dell’intesa in Conferenza unificata (e non in Conferenza Stato-Regioni) sul Piano degli interventi di perequazione infrastrutturale.***
- 2. L’ampliamento del numero dei componenti designati nel Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale in modo che tutte le istituzioni della Repubblica siano rappresentati.***
- 3. Relativamente alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, l’armonizzazione a due anni dei termini di prescrizione per i risarcimenti dei danni connessi alla circolazione dei veicoli nelle strade, anche quando il danno dipenda dalle condizioni delle strade.***

### **Articolo 15**

#### **(Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)**

All’articolo 15, nelle modifiche all’articolo 22 della legge 4 maggio 2009, n. 42, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, al penultimo periodo, dopo le parole “e delle province autonome”, sono aggiunte le parole “e all’Agenzia per la coesione territoriale”.
- b) al comma 1-quater sostituire le parole “ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” con le parole “in Conferenza unificata”. Di conseguenza, sopprimere l’ultimo periodo.

**Articolo 12**  
**(Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale)**

All'articolo 12, dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

“Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, al comma 4, dopo le parole “amministrazioni territoriali” sono aggiunte le seguenti parole “attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata, due in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali.”

**Art. 1**  
**(Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e  
di specifiche categorie di utenti)**

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

“6-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:  
“Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale.”